



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)   |
| - Dott. Mario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

MI CASO.it  
nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con reclamo del 5.2.2010 la società ha contestato l'addebito della "commissione SPESA LIQUIDAZIONE INTERESSI DEBITORI" a partire dal 30.9.2008 in quanto "non accordata e infatti non indicata nei documenti di sintesi n. 001680800002 del 31-12-2008 (decorrenza 31-12-2007), n° 001680800004 del 31-12-2009 (decorrenza 31-12-2008)" e ha chiesto pertanto il rimborso di Euro 398,72.

La banca ha risposto con lettera dell'1.3.2010, riferendo di non accogliere la richiesta concernente la "spesa liquidazione interessi debitori" in quanto la stessa era stata portata a conoscenza "con documenti di sintesi del 31 dicembre 2007 e 23 gennaio 2009".

Con ricorso pervenuto il 10.3.2010, la ricorrente – limitatamente al terzo e quarto trimestre 2008 – ha ribadito quanto sopra esposto e ha chiesto il rimborso della somma di Euro 131,72.

In particolare, ha lamentato che nel terzo e quarto trimestre 2008 la banca abbia addebitato Euro 65,86 a trimestre a titolo di "SPESA LIQUIDAZIONE INTERESSI DEBITORI" nonostante la stessa non fosse prevista dal documento di sintesi n. 001680800002 del 31-12-2008.

A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha segnalato che al 30.6.2008 tale onere non era stato addebitato.

La banca ha risposto con mail giunta alla casella PEC il 21/4/2010, confermando sostanzialmente quanto già riportato in sede di reclamo.

In particolare, la convenuta ha asserito che la commissione contestata dalla cliente era stata comunicata nelle "Proposte di modifica unilaterale del contratto" del 24 settembre 2007 e 23 gennaio 2009; ha giustificato il mancato inserimento di tale commissione nel documento di sintesi citato dalla cliente in quanto "commissione accessoria" che, a detta



della banca, secondo la disciplina a suo tempo vigente, “era oggetto solo di comunicazione specifica in sede di modifica unilaterale del contratto”.

Inoltre la banca ha spiegato il mancato addebito della predetta commissione nel secondo trimestre 2008, come “conseguenza dei controlli esistenti sulle [...] procedure che verificano, ed eventualmente correggono, i possibili superamenti del tasso rispetto alla media stabilita dalla legge sull’usura” mediante abbattimento automatico di tale commissione.

La convenuta ha concluso chiedendo che l’ABF respinga il ricorso.

La Segreteria Tecnica ha inviato copia delle controdeduzioni al ricorrente.

## DIRITTO

Prima di entrare nel merito della questione che questo Collegio è chiamato a risolvere, è opportuno effettuare alcune precisazioni.

La società ricorrente ha in essere presso la resistente un rapporto di conto corrente che inizialmente riportava il numero 00168-020-00000000012H, poi “rinumerato” 138/12,84 nel corso del 2008, a seguito dell’acquisizione della convenuta da parte dell’attuale capogruppo. Dalla documentazione prodotta dalle parti sembra pacifico che si tratti della continuazione del vecchio rapporto.

Con comunicazione del 24 settembre 2007 (non espressamente contestata dalla ricorrente) relativa al rapporto 12H è stata introdotta anche la “Spesa liquid. Inter. deb./Penale passaggio a debito c/c non aff.” per Euro 65,86 senza specificarne la periodicità; la motivazione di tale modifica è stata dall’intermediario indicata come “Recupero percentuale tasso di inflazione 2006/2007”.

Nel documento di sintesi n. 001680800002 del 31.12.2008 riferito al conto corrente 168/12,84 tale spesa non è stata prevista, mentre nel documento di sintesi n. 001680900001 del 23 gennaio 2009, avente anche funzione di comunicazione delle variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 118 TUB, sono state riportate le “Spese liquid. Inter. deb./Penale passaggio a debito c/c non aff.” per Euro 67,64 con decorrenza 1.3.2009.

Ciò chiarito, deve rilevarsi che nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio si discute unicamente delle legittimità dell’addebito della voce “Spesa liquid. Inter. deb./Penale passaggio a debito c/c non aff.” relativa agli ultimi due trimestri del 2008.

Pur senza voler entrare nel merito della questione relativa alla correttezza dell’operato dell’intermediario in merito alla mancata indicazione nel documento di sintesi del 31.12.2008 della voce di spesa oggetto della contestazione e di quella ulteriore relativa alla circostanza che non è stata specificata la periodicità di addebito della voce di spesa contestata, non vi è chi non veda che nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto” del 24 settembre 2007 l’indicazione del giustificato motivo non appare sufficiente a soddisfare i requisiti di legge.

Come è noto, la banca può riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole alla controparte - tassi, prezzi e altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993.

A questo proposito deve ricordarsi che, secondo un orientamento ormai consolidato, lo *ius variandi* riconosciuto agli intermediari – seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” (ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993) – è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell’altra parte, indipendentemente dall’accettazione o del rifiuto di quest’ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all’esercizio del recesso,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali.

Va, peraltro, altresì ricordato che il nuovo testo dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 – risolvendo pregresse questioni di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richiede espressamente l'indicazione di un "giustificato motivo" a supporto della proposta di modifica.

Sull'esercizio dello *ius variandi* e sulla nozione di giustificato motivo che deve accompagnarlo può costituire utile indice la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, che – dopo aver individuato il giustificato motivo in "eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario" – ha precisato che "tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)"; nella relativa comunicazione, dunque, "il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla

base".  
Dall'esame della documentazione acclusa alle controdeduzioni dell'intermediario emerge che, nella "proposta di modifica delle condizioni contrattuali", l'introduzione della voce di spesa contestata dalla ricorrente veniva giustificata sulla base di un "Recupero percentuale tasso di inflazione 2006/2007".  
Tale giustificazione appare, invero, per nulla pertinente rispetto all'introduzione di una nuova voce di spesa a titolo di "Spesa liquid. Inter. deb./Penale passaggio a debito c/c non aff." e, dunque, assolutamente inidonea a permettere al cliente di valutarne la congruità rispetto alla motivazione che ne è alla base.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente la somma di € 131,72.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO